



Deutsch-Italienische
Handelskammer
Camera di Commercio
Italo-Germanica

NORME & TRIBUTI

NEWSLETTER | 2023



EVENTI



.....

04.12.2023

Nuova Legge Italiana sul Whistleblowing: Cosa cambia e come adeguarsi

Ore: 11:00-12:30 - Webinar

In collaborazione con EQS Group Italia – filiale dell'azienda tedesca leader nel settore del RegTech – e con lo studio legale DLA Piper, *Studio Partner del Network "Norme & Tributi"* di AHK Italien.

Per ulteriori informazioni e iscrizioni [cliccare qui](#)

.....

12.12.2023

Webinar – Virtual Round Table TechLaw La compliance cyber: dal Perimetro Ciberneticico al Regolamento DORA e Direttiva NIS2

Ore 16:00 - 18:00 su Microsoft Teams

In collaborazione con lo Studio DLA Piper, *Studio Partner del Network "Norme & Tributi"* di AHK Italien

Per ulteriori informazioni e iscrizioni [cliccare qui](#)

Legge italiana sul Whistleblowing

Come adeguarsi alla normativa

Lo scorso 9 marzo il Consiglio dei Ministri ha approvato il decreto legislativo recante attuazione della **Direttiva UE 2019/1937** riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione. Con la pubblicazione del decreto in Gazzetta Ufficiale, le aziende pubbliche e private italiane con più di 50 dipendenti sono tenute ad adeguarsi ai nuovi requisiti imposti dalla normativa e a dotarsi di un sistema interno di raccolta e gestione delle segnalazioni di whistleblowing, in grado di garantire le corrette misure di tutela previste per i segnalanti e il trattamento compliant dei dati personali. Il decreto legislativo n. 24/2023 ("Decreto Whistleblowing") introduce **ulteriori requisiti** rispetto

a quelli già indicati dalla precedente disciplina italiana in materia (compresi quelli dettati dal D.Lgs. 231/2001), allargando sensibilmente la definizione di segnalante ("**whistleblower**") e prevedendo l'**obbligo** di dotarsi di un sistema di segnalazione per tutte le aziende/organizzazioni con più di 250 dipendenti entro il 15 luglio 2023 e per quelle con più di 50 dipendenti entro il 17 dicembre. Di seguito trovate i principali requisiti dettati dalla nuova normativa italiana e come questi vengono pienamente rispettati attraverso l'utilizzo della soluzione digitale per la raccolta e gestione delle segnalazioni **EQS Integrity Line** – prima in Europa per numero di clienti e grado di soddisfazione.

I principali requisiti della nuova disciplina italiana sul whistleblowing

- Obbligo di implementare canali di **segnalazione interni**
- Possibilità di ricezione di segnalazioni **orali, scritte** in entrambe le forme
- Conferma di ricevimento della segnalazione e **feedback in tempi prestabiliti**
- Garanzia di **riservatezza dell'identità** della persona segnalante e degli eventuali terzi citati
- Trattamento dei dati personali in conformità con il **GDPR**
- **Conservazione** di tutte le segnalazioni in arrivo nel rispetto degli obblighi di riservatezza

Perché scegliere EQS Integrity Line

- Soluzione in cloud **compliant** con la nuova Legge italiana sul Whistleblowing
- Certificazione **ISO 27001, 27017, 27018, WACG**
- Massima sicurezza dei dati e compliant al **GDPR**
- Garanzia di **riservatezza e anonimato** del segnalante
- Disponibile in oltre **100 lingue**
- Personalizzabile e adatta ad aziende di **ogni dimensione e budget**
- Scelta da più di 3.000 aziende nel mondo (**Webuild, ITA Airways, Ariston, Lavazza** tra le altre in Italia)
- Garanzia di migliore **qualità-prezzo** sul mercato

Contatti:




EQS Group S.r.l.

Laura Santeusano
Managing Director
Bastioni di Porta Nuova 21
20121 Milano
laura.santeusano@eqs.com
+39 02 0070 7050



Consultate il nostro sito e richiedete una demo per diventare compliant subito:

www.integrityline.com/it



INDICE

	DIRITTO SOCIETARIO	
Italia:	Legittimità delle “clausole di sostenibilità” negli statuti delle società a scopo di lucro . . .	6
Germania:	Gli amministratori di una GmbH non sono responsabili per il pagamento del salario minimo legale.	6
	D.LGS. 231/01 E CORPORATE GOVERNANCE	
Italia:	Infortuni sul lavoro: l’ente è responsabile anche se il risparmio di spesa è esiguo . . .	7
	AGEVOLAZIONI FISCALI E INCENTIVI GOVERNATIVI	
Italia:	Crediti d’imposta Ricerca & sviluppo - Istituzione dell’albo dei certificatori	7
	TASSAZIONE DELLE IMPRESE	
Italia:	Criticità per i dividendi percepiti da OICR UE/SEE immobiliari esteri.	8
	FISCALITÀ INTERNAZIONALE	
Italia:	Nuove regole per la residenza delle persone giuridiche	8
	SUSTAINABILITY	
Italia:	Sostenibilità nel settore Fashion & Luxury.	9
	DIRITTO DELL'ENERGIA	
Italia:	Via libera della Commissione UE agli incentivi per l’agrivoltaico	9
	ISPEZIONI FISCALI E CONTENZIOSI TRIBUTARI	
Italia:	Crediti d’imposta: omessa indicazione in dichiarazione e spettanza del credito.	10
	PREZZI DI TRASFERIMENTO	
Italia:	Transfer pricing e business restructuring.	10
	DIRITTO DELLA PRIVACY	
Italia:	Controlli di filiera: il Garante sanziona una società fornitrice di servizi energetici . . .	11
	DIRITTO DEL LAVORO	
Italia:	Straining e risarcimento del danno	11

INDICE

	DIRITTO DEI CARTELLI E DELLA CONCORRENZA	
Italia:	Nuove forme di contrasto alle c.d. “killer acquisitions”	12
	MERGERS & ACQUISITIONS	
Italia:	Rapporti tra contratto preliminare e contratto definitivo - cessione quote di S.r.l.	12
	DIRITTO COMMERCIALE E DEGLI AGENTI	
Italia:	Come si diventa agente di commercio?	13
Germania:	I prodotti di lusso nei discount danneggiano la reputazione del marchio	13
	DIRITTO DELL'EDILIZIA ED IMMOBILIARE	
Italia:	Compravendita immobiliare e agevolazioni “prima casa”	14
	RETAIL & REAL ESTATE	
Italia:	Il rifiuto del conduttore della richiesta di accesso nell'immobile locato	14
	DIRITTO DEI BREVETTI, DEI MARCHI E D'AUTORE	
Italia:	Il contratto di co-branding in Italia	15
Germania:	Energycollect.de	15
	DIRITTO BANCARIO E FINANZIARIO	
Italia:	Mutuo fondiario: la revocatoria dell'ipoteca	16
	DIRITTO PROCESSUALE ED ARBITRATI	
Italia:	Sede italiana di società tedesca: quale giurisdizione competente?	16
	CRISI D'IMPRESA, RESTRUCTURING E FALLIMENTO	
Italia:	Il credito derivante da recesso non è equiparabile al credito da finanziamento soci.	17
	TASSAZIONE DELLE PERSONE	
Italia:	Tassazione dei canoni di locazione e di sublocazione senza attività imprenditoriale.	17
	IVA E DAZI	
Italia:	Territorialità IVA dei servizi di logistica	18

DIRITTO SOCIETARIO

ITALIA: LEGITTIMITÀ DELLE "CLAUSOLE DI SOSTENIBILITÀ" NEGLI STATUTI DELLE SOCIETÀ A SCOPO DI LUCRO

Il tema dell'inserimento di "clausole di sostenibilità" negli statuti delle società sta ricevendo un'attenzione sempre maggiore, tanto che il Consiglio Notarile delle Tre Venezie ha recentemente pubblicato sei massime in materia (rubricate dalla A.B.1 alla A.B.6 del 2023). Dall'art. 41 della Costituzione, secondo il quale l'iniziativa economica privata non deve svolgersi in contrasto con l'utilità sociale, si desume la liceità del perseguimento di finalità di beneficio comune accanto allo scopo di lucro. Le clausole di sostenibilità vengono considerate legittime, se possono essere qualificate non come clausole aggiuntive, bensì integrative della modalità con cui il fine di lucro della società viene perseguito. Difatti, qualsiasi impresa, a prescindere dalla presenza o meno del termine "benefit" nella propria denominazione, è legittimata a promuovere obiettivi come la cura dell'ambiente, la salvaguardia della salute, della libertà e della dignità umana, nonché il benessere dei dipendenti. L'unico "doppio limite" è il seguente: in primo luogo, non deve venire meno lo scopo di lucro dell'impresa e, in secondo luogo, la sostenibilità non deve costituirne l'oggetto sociale.



STUDIO LEGALE • RECHTSANWALTSKANZLEI
SUSANNE HEIN

GERMANIA: GLI AMMINISTRATORI DI UNA GMBH NON SONO RESPONSABILI PER IL PAGAMENTO DEL SALARIO MINIMO LEGALE

Due nuove decisioni della Corte Federale del Lavoro tedesca (Sentenze del 30.03.23 – 8 AZR 120/22 e 8 AZR 199/22) confermano che la responsabilità degli amministratori di una GmbH sussiste – in via di principio – solo nei confronti della società e che le azioni dirette personalmente contro di loro, in quanto eccezione alla regola, sottostanno a requisiti particolarmente rigorosi. Nei casi appena decisi, i dipendenti di una GmbH pretendevano personalmente dagli amministratori il pagamento del salario minimo legale, non essendo più stati retribuiti dalla società insolvente. I dipendenti ritenevano che dalla responsabilità degli amministratori per le multe da comminarsi ai sensi della legge sul salario minimo derivasse anche una loro personale responsabilità civile nei confronti dei dipendenti stessi. La Corte Federale del Lavoro tedesca ha però respinto tale opinione: dalle regole sulle sanzioni amministrative non si può ricavare un'eccezione alla limitazione della responsabilità personale degli amministratori. Si confermano così i principi generali della responsabilità in una GmbH.



Avv. e RAin Susanne Hein
susanne.hein@susannehein.it

Studio Partner del Network
"Norme & Tributi" di AHK Italien



RA Wolfgang Liebau
wolfgang.liebau@luther-lawfirm.com

Studio Partner del Network
"Norme & Tributi" di AHK Italien

Luther.

D.LGS. 231/01 E CORPORATE GOVERNANCE

ITALIA: INFORTUNI SUL LAVORO: L'ENTE È RESPONSABILE ANCHE SE IL RISPARMIO DI SPESA È ESIGUO

Con la recente sentenza n. 39129/23, la Cassazione ha ribadito la sua interpretazione del concetto di "interesse" dell'ente, presupposto della responsabilità ex D.Lgs. 231/01, con specifico riferimento alla violazione delle norme antinfortunistiche. Nel caso di specie, un lavoratore era rimasto in parte schiacciato dal cancello del posto di lavoro. La società datrice di lavoro non aveva né provveduto a dotare il cancello di un blocco di sicurezza in caso di emergenza, né esposto la necessaria segnaletica informativa. Nonostante tali incumbenti comportassero un impegno economico molto esiguo per la società (si trattava di qualche decina di Euro), la Cassazione ha ritenuto sussistente l'interesse e il vantaggio per l'ente e, dunque, la sua responsabilità ex art. 25septies D.Lgs. 231/01 con riferimento al reato di lesioni personali colpose ex art. 590 c.p. Infatti, la Suprema Corte ha affermato che la responsabilità dell'ente "non può essere esclusa in considerazione dell'esiguità del vantaggio o della scarsa consistenza dell'interesse perseguito, in quanto anche la mancata adozione di cautele comportanti limitati risparmi di spesa può essere causa di reati colposi di evento in violazione della normativa antinfortunistica".



AGEVOLAZIONI FISCALI E INCENTIVI GOVERNATIVI

ITALIA: CREDITI D'IMPOSTA RICERCA & SVILUPPO - ISTITUZIONE DELL'ALBO DEI CERTIFICATORI

Con l'entrata in vigore del DPCM del 15.09.23, viene istituito l'Albo dei soggetti abilitati al rilascio delle certificazioni attestanti la qualificazione delle attività di ricerca e sviluppo, innovazione tecnologica, design e ideazione estetica per il riconoscimento del Credito Ricerca & Sviluppo, Innovazione tecnologia e Design (ex art. 1 co. 200-203sexies l. 160/19), nonché del Credito Ricerca & Sviluppo (ex art. 3 D.L. n. 145/13). La certificazione potrà essere richiesta da coloro che hanno effettuato o intendono effettuare investimenti in attività ammissibili ai crediti d'imposta, a condizione che le violazioni relative all'utilizzo di tali crediti non siano state già constatate con Pvc o contestate con atto impositivo. La certificazione dovrà contenere alcune specifiche informazioni tra le quali: i) la descrizione delle capacità organizzative e le competenze tecniche dell'impresa, per attestarne l'adeguatezza rispetto all'attività effettuata o programmata; ii) la descrizione dei progetti o dei sotto-progetti; iii) le motivazioni tecniche sulla base delle quali viene attestata la sussistenza dei requisiti tecnici. Con successivo Decreto Direttoriale saranno definite le modalità per l'iscrizione all'Albo. Inoltre, entro il 31 dicembre il Ministero delle Imprese e del Made in Italy dovrà pubblicare le Linee Guida per la corretta applicazione dei Crediti.

Deloitte.



Dott.ssa Valentina Fera
valentina.fera@it.Andersen.com

Studio Partner del Network
"Norme & Tributi" di AHK Italian



Dott. Ranieri Villa
rvilla@sts.deloitte.it



Dott.ssa Maria Iulia Santaniello
Dornbusch
msantaniellodornbusc@sts.deloitte.it

Studio Partner del Network
"Norme & Tributi" di AHK Italian

TASSAZIONE DELLE IMPRESE

ITALIA: CRITICITÀ PER I DIVIDENDI PERCEPITI DA OICR UE/SEE IMMOBILIARI ESTERI

Con la risposta 409/23, l'Agenzia delle entrate ha fornito una precisazione che potrebbe restringere il campo di applicazione del regime di esenzione dalla ritenuta sui dividendi distribuiti da società italiane a OICR UE/SEE, ex art. 27(3) del DPR 600/73. L'agenzia ha dapprima risposto positivamente al contribuente e consentito l'applicazione del predetto regime in caso di distribuzione di dividendi da una società italiana a un FIA costituito nella forma di société en accomandite spéciale (SCSp) lussemburghese, il cui general partner è un AIFM soggetto a vigilanza (posizione in continuità con la precedente risposta 327/21). Tuttavia, l'agenzia ha confermato l'inciso, introdotto con la risposta 327/23, secondo il quale l'esenzione è applicabile ai soli OICR esteri, diversi dai fondi immobiliari. A tal proposito, vale ricordare che detta esenzione è stata introdotta dalla legge di bilancio 2021 al fine di equiparare il trattamento fiscale dei dividendi e delle plusvalenze, dalla cessione di partecipazioni qualificate in società ed enti residenti in Italia, conseguiti da OICR italiani agli OICR esteri, eliminando la disparità di trattamento presente e in contrasto con i principi di libera circolazione dei capitali e di libertà di stabilimento. Disparità che sembrerebbe sussistere per gli OICR immobiliari.

bureau**Plattner**

FISCALITÀ INTERNAZIONALE

ITALIA: NUOVE REGOLE PER LA RESIDENZA DELLE PERSONE GIURIDICHE

La residenza fiscale delle persone giuridiche si determina ai sensi dell'art. 73 co. 3 del TUIR, che prevede tre criteri di collegamento al territorio dello Stato:

1. la sede legale,
2. la sede dell'amministrazione e
3. l'oggetto principale dell'attività svolta.

La bozza di decreto legislativo, di attuazione della legge delega del 9.08.23, n. 111, di riforma della fiscalità internazionale, prevede: a) l'eliminazione del criterio dell'oggetto principale; b) l'introduzione del criterio della sede dell'amministrazione.

La soluzione proposta avvicina la disciplina italiana alla prassi internazionale. L'eliminazione del criterio dell'oggetto principale eviterà peraltro il rischio, sussistente nella precedente disciplina, di attrazione in Italia di società estere per il solo fatto che la maggior parte del loro patrimonio è localizzato in Italia.

MORRI
ROSSETTI



Dott. Hannes Hilpold
hannes.hilpold@bureauplattner.com



Dott. Giorgio Frigerio
giorgio.frigerio@bureauplattner.com

Studio Partner del Network
"Norme & Tributi" di AHK Italian



Dott. Davide Attilio Rossetti
Davide.Rossetti@MorriRossetti.it

SUSTAINABILITY

ITALIA: SOSTENIBILITÀ NEL SETTORE FASHION & LUXURY

Il settore della moda ha un ruolo chiave nel processo di transizione sostenibile. Ciò richiede di sfruttare opportunità e sfide legate al processo normativo europeo, attivando tutti i protagonisti della filiera, dai fornitori ai rivenditori. La CSDDD ha introdotto requisiti obbligatori di due diligence, che le aziende devono implementare per identificare, prevenire e mitigare gli impatti negativi delle loro attività sui diritti umani e sull'ambiente. Il settore poggia, prevalentemente, su un modello lineare, che ha portato all'affermazione di catene del valore globali dove i fornitori affrontano una domanda "elevata e veloce". Con la globalizzazione, i marchi hanno acquisito un enorme potere contrattuale nella catena del valore globale che dirigono, così da esercitare pressione sui propri fornitori, chiedendo prezzi più bassi per controllare e ridurre i costi di produzione. Queste pratiche possono determinare lo sfruttamento dei lavoratori e dell'ambiente. La CSDDD crea obblighi vincolanti per le aziende, affinché conducano azioni di due diligence finalizzati anche a ridurre o eliminare gli impatti negativi delle loro attività sui diritti umani e sull'ambiente.



DIRITTO DELL'ENERGIA

ITALIA: VIA LIBERA DELLA COMMISSIONE UE AGLI INCENTIVI PER L'AGRIVOLTAICO

Pochi giorni fa, la Commissione Europea ha dato il tanto atteso via libera agli incentivi per gli impianti agrivoltaici. La bozza del decreto era stata inviata a Bruxelles dal Ministero dell'Ambiente a metà aprile 2023 e mira ad attuare il sostegno previsto dal PNRR in favore di quei progetti agrivoltaici che prevedano soluzioni innovative per l'integrazione del fotovoltaico con l'attività agricola. Il decreto prevede sia contributi in conto capitale fino al 40% dei costi di investimento ammissibili, sia una tariffa incentivante per l'elettricità immessa nella rete. Per i primi è stato stanziato un budget di 1,1 miliardi di Euro, mentre per le tariffe incentivanti sono stati stanziati 560 milioni di Euro. La tariffa incentivante si basa su un contratto per differenza e ha una durata di 20 anni. Viene concessa secondo una procedura ad asta (salvo impianti di piccola taglia, sotto i 300kW) sulla base di una tariffa di riferimento di 85 Euro/MWh. Possono beneficiare del sostegno gli imprenditori agricoli o le associazioni temporanee di imprese in cui è coinvolta un'impresa agricola. Ottenuta l'approvazione dell'UE, la pubblicazione del decreto incentivante in Gazzetta Ufficiale dovrebbe oramai essere imminente, mentre il regime degli incentivi - stando ad oggi - scadrà il 31.12.24.

Rödl & Partner



Dott.ssa Francesca Rizzi
francesca.rizzi@it.Andersen.com

Studio Partner del Network
"Norme & Tributi" di AHK Italien



Avv. Gennaro Sposato
gennaro.sposato@roedl.com

Studio Partner del Network
"Norme & Tributi" di AHK Italien

ISPEZIONI FISCALI E CONTENZIOSI TRIBUTARI

ITALIA: CREDITI D'IMPOSTA: OMESSA INDICAZIONE IN DICHIARAZIONE E SPETTANZA DEL CREDITO

Il Legislatore nazionale - in attuazione della delega fiscale che ha richiesto una razionalizzazione e semplificazione delle norme in materia di adempimenti tributari - ha introdotto nell'art. 13 della bozza di Decreto Legislativo una specifica previsione sulla base della quale la mancata indicazione dei crediti di imposta (spettanti) nei modelli dichiarativi Redditi, IRAP, IVA, Mod. 770, non comporterà più la perdita del credito per la mera "dimenticanza" del riporto in sede dichiarativa. L'introduzione di tale previsione normativa dovrebbe rendere finalmente "superato" il precedente orientamento della Suprema Corte di Cassazione, che in diverse occasioni si era mostrata decisamente "rigida", confermando in particolare che per quanto concerne i crediti d'imposta per ricerca e sviluppo nonché quelli per investimenti in aree svantaggiate, l'omesso riporto dell'importo nel quadro RU comporterebbe la perdita tout court dell'agevolazione, non essendo possibile porre rimedio alla dimenticanza tramite presentazione della dichiarazione integrativa (tra queste, Sent. Cass. n. 10867/22 nonché Sent. Cass. n. 13343/21). Ciò in quanto, a mente della Suprema Corte, per il caso dei crediti d'imposta non si è in presenza di una dichiarazione di scienza (per la quale è possibile presentare dichiarazione integrativa), ma di una manifestazione di volontà irrettabile.

Deloitte.

PREZZI DI TRASFERIMENTO

ITALIA: TRANSFER PRICING E BUSINESS RESTRUCTURING

Sovente i gruppi multinazionali pongono in essere operazioni di riorganizzazione; in materia di transfer pricing, tali operazioni possono configurare un cosiddetto "business restructuring" di cui al capitolo 9 delle Linee Guida OCSE, con potenziali implicazioni ai fini tributari. Tali fattispecie possono qualificarsi, ad esempio, qualora vi sia il trasferimento di funzioni da un'entità ad un'altra all'interno del gruppo o di una modifica del profilo funzionale e di rischio di una entità (e.g. la trasformazione da agente a distributore) oppure ancora a seguito della delocalizzazione di attività dapprima accentrate in una sola entità. Altre casistiche possono includere il trasferimento di beni tangibili o intangibili (non necessariamente registrati, quali ad esempio le liste clienti, diritti e concessioni e know-how) o di rami d'azienda; giova osservare come non sia così infrequente che il trasferimento di beni avvenga anche in assenza di un corrispettivo, magari a fronte di una riduzione di costi a livello di gruppo. In ogni caso è opportuno verificare se ricorrono le condizioni per riconoscere un arm's length indemnification per l'entità che si priva, ad esempio, di alcune attività a beneficio di un'altra entità del gruppo, sulla base di quello che sarebbe stato concordato tra soggetti indipendenti.

HAGER & PARTNERS



Avv. Walter Di Rosa
wdirosa@sts.deloitte.it



Dott.ssa Maria Iulia Santaniello
Dornbusch
msantaniellodornbusc@sts.deloitte.it

Studio Partner del Network
"Norme & Tributi" di AHK Italian



Dott. Filippo Calatroni
Filippo.Calatroni@hager-partners.it



Dr. Nicolò Parizzi
nicolo.parizzi@hager-partners.it

DIRITTO DELLA PRIVACY

ITALIA: CONTROLLI DI FILIERA: IL GARANTE SANZIONA UNA SOCIETÀ FORNITRICE DI SERVIZI ENERGETICI

In seguito a numerosi reclami dovuti all'attivazione di contratti non richiesti, l'Autorità italiana ("Garante") ha sanzionato la società energetica Axpo Italia S.p.A. per un importo di 10 milioni di Euro. Il Garante ha sottolineato che le misure tecniche e organizzative adottate da Axpo Italia S.p.A., nell'ambito del sistema di contrattualizzazione per il tramite del canale agenzia door to door, non sono risultate adeguate alla natura, al contesto, alle finalità e ai rischi del trattamento, configurando anche un'ulteriore violazione del principio di accountability. In tale ambito, è stato ribadito che è onere di Axpo garantire il controllo della propria filiera produttiva, con particolare riferimento all'evidenza del rispetto delle istruzioni impartite alle agenzie di procacciamento della clientela, che nel caso di specie agivano in qualità di propri responsabili del trattamento. A tal proposito, il Garante ha suggerito ad Axpo l'utilizzo di un sistema di tracciamento dell'avvenuta consegna e un sistema di alert idoneo a rilevare le più vistose anomalie procedurali nell'attività di raccolta e trattamento dei dati personali della clientela. Ancora una volta, pertanto, viene stressato il tema dei "controlli di filiera", quale presidio che le società devono attenzionare in maniera efficace e approfondita per garantire l'ottimale conformità dei propri trattamenti al GDPR.

Rödl & Partner

DIRITTO DEL LAVORO

ITALIA: STRAINING E RISARCIMENTO DEL DANNO

Con l'ordinanza n. 29101 del 19.10.23, la Corte di Cassazione si è pronunciata sulla domanda di risarcimento del danno in un caso di straining. Il dipendente agiva in giudizio perché la sua superiore aveva messo in atto nei suoi confronti una modalità di controllo "stressante" che aveva generato un'animata discussione durante la quale il dipendente subiva un attacco ischemico. La Corte d'Appello, pur avendo accertato tale condotta, ne aveva negato l'illiceità respingendo la richiesta di risarcimento del danno avanzata dal lavoratore, sulla base del fatto che non si trattasse di mobbing, in quanto episodio isolato e non condotta sistematica con una chiara finalità vessatoria e protratta nel tempo. La Corte di Cassazione ha ribadito che, al di là della qualificazione come mobbing o straining, ciò che rileva è che il fatto commesso, anche isolatamente, sia un fatto illecito ex art. 2087 c.c. da cui derivi la violazione di interessi protetti del lavoratore al più elevato livello dell'ordinamento. La Cassazione ha inoltre chiarito che lo straining rappresenta una forma attenuata di mobbing, priva della continuità delle vessazioni, ma sempre riconducibile all'art. 2087 c.c., e che, una volta accertata, comporta l'accoglimento della domanda di risarcimento del danno.

 **DE LUCA & PARTNERS**
LABOUR & EMPLOYMENT LAWYERS. IN MILAN SINCE 1976.



Avv. Tommaso Mauri
tommaso.mauri@roedl.com

Studio Partner del Network
"Norme & Tributi" di AHK Italian



Avv. Vittorio De Luca
vittorio.deluca@delucapartners.it



Avv. Luca Cairoli
luca.cairoli@delucapartners.it

DIRITTO DEI CARTELLI E DELLA CONCORRENZA

ITALIA: NUOVE FORME DI CONTRASTO ALLE C.D. "KILLER ACQUISITIONS"

L'UE ha intensificato il contrasto alle c.d. "killer acquisitions", ossia le operazioni (diffuse prevalentemente in settori innovativi) con cui grandi imprese mirano ad acquisire PMI o start-up per precluderne lo sviluppo ed eliminare potenziali concorrenti. Nel mese di agosto, infatti, la Commissione ha esaminato due operazioni a questa rimesse mediante il rinvio ex art. 22 del Regolamento n. 139/04, come interpretato dagli orientamenti del 31.03.21, sinora rimasto parzialmente inutilizzato. L'art. 22 consente alle Autorità nazionali antitrust ("ANA") di rinviare una concentrazione all'esame della Commissione (entro 15 giorni dall'avvenuta "conoscenza" dell'operazione) anche in tutti quei casi in cui i fatturati delle imprese coinvolte dall'operazione non rispecchino il loro potenziale effettivo. In particolare, le ANA possono rimettere alla Commissione una concentrazione che, pur non integrando le soglie di rilevanza nazionale o UE (c.d. sotto-soglia): a) incide sugli scambi tra Stati membri e b) rischia di incidere in misura significativa sulla concorrenza nel territorio dello Stato membro. La Commissione, esaminata la concentrazione, potrà adottare tutte le misure ritenute necessarie. I casi di rinvio sono destinati ad aumentare. È quindi indispensabile che le imprese (soprattutto quelle innovative) tengano conto di questo rischio.

Deloitte.

MERGERS & ACQUISITIONS

ITALIA: RAPPORTI TRA CONTRATTO PRELIMINARE E CONTRATTO DEFINITIVO - CESSIONE QUOTE DI S.R.L.

In data 23.06.23 il Tribunale di Roma ha stabilito che l'omessa riproduzione, nel contratto definitivo di cessione di quote sociali, di una clausola già inserita nel contratto preliminare non comporta, necessariamente, la rinuncia alla pattuizione ivi contenuta, la quale non resta assorbita ove sussistano elementi in senso contrario ricavabili dagli atti ovvero offerti dalle parti. Il giudice è tenuto quindi ad indagare la concreta intenzione delle parti, tanto più che il negozio di cessione richiede la forma scritta solo al fine dell'opponibilità del trasferimento delle quote alla società e non per la validità o la prova dell'accordo, per cui occorre verificare se, con la nuova scrittura, le parti si siano limitate, o meno, solo a formalizzare la cessione nei confronti della società, senza riprodurre tutti gli impegni negoziali in precedenza assunti.



AGNOLI E GIUGGIOLI
STUDIO LEGALE



Avv. Emilio Cucchiara
ecucchiara@deloitte.it



Marzia Del Vaglio
madelvaglio@deloitte.it

Studio Partner del Network
"Norme & Tributi" di AHK Italian



Avv. Daniele Bracchi
daniele.bracchi@agnoli-giuggioli.it

DIRITTO COMMERCIALE E DEGLI AGENTI

ITALIA: COME SI DIVENTA AGENTE DI COMMERCIO?

In Italia vige una disciplina molto dettagliata in relazione all'abilitazione di un agente e alla sua conseguente iscrizione nell'apposito registro della Camera di Commercio. Affinché possa essere esercitata detta professione è necessario possedere una serie di requisiti morali e professionali. Qualora si tratti di una persona giuridica (società di capitali), a dover possedere i requisiti in questione, come espressamente sanciti dall'art. 6 della l. 204/85, sono tutti i legali rappresentanti della società/membri del consiglio di amministrazione. Un'unica eccezione, in via straordinaria, è che detti requisiti siano in capo a solamente ad un rappresentante della società e non a tutti. Si dovrà, in tal caso, indicare nell'eventuale verbale di assemblea della società, l'esclusione degli altri soggetti amministratori come agenti. Per quanto concerne i requisiti morali, si tratta di non essere stati interdetti e/o inabilitati e di non essere stati condannati. I requisiti professionali riguardano invece il possesso di titoli o attività formative. Una volta accertati i requisiti morali e professionali, bisognerà presentare domanda di iscrizione come agente di commercio all'ufficio del Registro delle Imprese della Camera di Commercio della provincia dove si intende iniziare l'attività.



GERMANIA: I PRODOTTI DI LUSSO NEI DISCOUNT DANNEGGIANO LA REPUTAZIONE DEL MARCHIO

In data 29.06.23 (R.G. n. 20 U 278/20), la Corte di Appello di Düsseldorf ha pronunciato un'altra sentenza sulla questione delle condizioni alle quali i titolari dei marchi possono agire contro la distribuzione di prodotti di lusso al di fuori di un sistema di distribuzione selettiva. La Corte ha lasciato aperta la questione se una richiesta di provvedimenti inibitori ai sensi del diritto dei marchi per danni alla reputazione del marchio richieda sempre un certo "livello di lusso" dell'immagine del marchio. Mentre i proprietari di marchi di lusso esclusivi possono già vietare la distribuzione da parte di un discount, nel caso di marchi di prestigio meno esclusivi va esaminata la specifica presentazione dei prodotti. Nel caso in questione, Aldi Süd aveva venduto il profumo Calvin Klein ed era stata convenuta in giudizio dal produttore Coty. La Corte ha ritenuto che la specifica presentazione dei prodotti danneggiasse la reputazione del marchio, in quanto la "tipica offerta da discount" in una scatola o collocata casualmente accanto ad altri prodotti mancava di esclusività. Inoltre, i prodotti erano stati offerti per un lungo periodo di tempo e non solo per una breve campagna di marketing, in modo da apparire ai clienti come parte del normale assortimento del discount. Al contrario, la Corte ha ritenuto ammissibile la pubblicità apparsa una sola volta in un volantino pubblicitario settimanale. La decisione fornisce quindi ulteriori indicazioni sulle circostanze in cui è possibile intervenire contro i rivenditori del mercato grigio.



Avv. RA Massimo Fontana Ros
massimo@fontanaros-law.com



Dr. Kloris Laka
office@fontanaros-law.com

Studio Partner del Network
"Norme & Tributi" di AHK Italian



Dr. Robert Budde
robert.budde@cms-hs.com

DIRITTO DELL'EDILIZIA ED IMMOBILIARE

ITALIA: COMPRAVENDITA IMMOBILIARE E AGEVOLAZIONI "PRIMA CASA"

Chi acquista un immobile in Italia, può, in presenza di alcuni requisiti prestabiliti dalla legge, usufruire di alcune importanti agevolazioni economiche qualora decida di utilizzare l'immobile acquistato come c.d. "prima casa". Recentemente i giudici della Suprema Corte di Cassazione hanno evidenziato come la possidenza di una casa di abitazione costituisce ostacolo alla fruizione delle agevolazioni fiscali per il successivo acquisto di un'altra casa ubicata nello stesso Comune soltanto se la prima delle due case sia già idonea a soddisfare le esigenze abitative dell'interessato diretto acquirente. Nello specifico è stato dichiarato illegittimo il provvedimento dell'Agenzia delle Entrate che ha considerato illeciti i benefici fiscali concessi in origine e previsti in caso di acquisto della prima casa, atteso che l'immobile già posseduto dall'acquirente, di soli 2,5 vani, era inidoneo, poiché troppo piccolo, ad essere utilizzato come casa per l'intera famiglia. L'idoneità della casa di abitazione pre-posseduta va valutata sia in senso oggettivo (effettiva inabitabilità) sia in senso soggettivo (fabbricato inadeguato per dimensioni o caratteristiche qualitative), nel senso che ricorre l'applicazione del beneficio anche all'ipotesi di disponibilità di un alloggio che non sia concretamente idoneo, per dimensioni e caratteristiche complessive, a soddisfare le esigenze abitative dell'interessato.



RETAIL & REAL ESTATE

ITALIA: IL RIFIUTO DEL CONDUTTORE DELLA RICHIESTA DI ACCESSO NELL'IMMOBILE LOCATO

Nel corso di una locazione accade di frequente che il locatore debba accedere all'immobile per mostrarlo a futuri nuovi conduttori o a potenziali acquirenti; in tali casi, può capitare che il conduttore accetti di buon grado, ma anche che rifiuti, senza una ragione, l'accesso del locatore e degli altri visitatori. Il codice civile italiano e la legge speciale sulle locazioni non prevedono uno specifico obbligo del conduttore di far visionare i locali, che sono nella sua detenzione, a futuri conduttori o potenziali acquirenti. Conseguentemente, in assenza di una specifica clausola nel contratto di locazione, si dovrà far riferimento alle norme generali in tema di contratti: nelle poche decisioni sul tema, infatti, i giudici hanno riconosciuto un "obbligo di visita" a carico del conduttore, richiamando i doveri di diligenza e di correttezza che le parti devono rispettare nell'esecuzione del contratto. Dunque, laddove sussista un ingiustificato e ripetuto rifiuto del conduttore a permettere l'accesso ai locali, il locatore potrà far valere l'inadempimento del conduttore e potrà adire l'autorità giudiziaria al fine di ottenere, in casi estremi, un provvedimento d'urgenza per accedere ai locali. Resta chiaro, però, che, ove nel contratto sia già stato previsto un diritto di visita del locatore e le relative modalità, la situazione sarà più semplice e lineare per entrambe le parti.

COCUZZA & ASSOCIATI

Studio Legale



Avv. RA Massimo Fontana Ros
massimo@fontanaros-law.com



Avv. Livia Vasilica
office@fontanaros-law.com

Studio Partner del Network
"Norme & Tributi" di AHK Italian



Avv. Alessandro Cappai
acappai@cocuzzaeassociati.it



Avv. RA In Eva Knickenberg-Giardina
eknickenberg@cocuzzaeassociati.it

DIRITTO DEI BREVETTI, DEI MARCHI E D'AUTORE

ITALIA: IL CONTRATTO DI CO-BRANDING IN ITALIA

Il co-branding è una attività di marketing che consiste nella collaborazione tra brand diversi per la produzione di un prodotto commercializzato con entrambi i marchi (funzionale), oppure nell'associazione di un marchio ad un altro appartenente ad un settore diverso (simbolico). Tali operazioni possono comportare benefici commerciali quali l'ampliamento della clientela, l'ingresso in nuovi settori e la riduzione dei costi, ma anche benefici giuridici. Infatti, ampliando la notorietà di un marchio, se ne accresce il carattere distintivo e la tutela. Inoltre, il co-branding consente di dimostrare l'uso di un marchio registrato per prodotti diversi dal proprio core business, allontanando il rischio di decadenza per non uso. Per un'operazione di co-branding è necessario valutare le affinità con l'azienda partner, l'atteggiamento del consumatore verso il brand partner e vagliare attentamente il contratto di co-branding. Infatti, tale tipologia di contratto non è espressamente disciplinata dal diritto civile italiano (contratto atipico) ed è creata ad hoc dalle parti, in base alle loro specifiche esigenze e alla necessità di tutelare gli elementi sensibili, i diritti e titoli di proprietà intellettuale, la reputazione e gli asset aziendali coinvolti nell'operazione.



GERMANIA: ENERGYCOLLECT.DE

Si può impedire a un concorrente l'uso di un domain e richiederne la cancellazione quando il domain corrisponde alla propria ragione sociale, adottata tuttavia ben dieci anni dopo la registrazione del domain? Non per forza: nel mondo dei marchi e delle denominazioni d'impresa vale il principio della precedenza. La questione in realtà è complessa: registrare un domain non conferisce alcun titolo in materia di denominazione aziendale, tantomeno nel caso in cui il domain sia utilizzato solo per effettuare un redirect ad altro sito web. In causa si è tuttavia visto trascinare l'amministratore di una S.p.A. che aveva registrato nel 2010 un domain con un nome simile a quello della propria azienda per attirare un maggiore traffico. L'attrice è un'impresa che nel 2020 aveva adottato la medesima dicitura come ragione sociale, tentando poi (inutilmente) di ottenere la cancellazione del domain ai sensi del diritto sui marchi. Fallito questo tentativo, parte attrice si è rivolta alle sedi civili, dove la tutela della denominazione è sì possibile, ma soggetta alla valutazione dei diversi interessi in conflitto. L'ultima istanza le ha tuttavia dato torto: avrebbe dovuto usare maggiore cautela nella scelta della propria ragione sociale (BGH sent. 26.10.23, R.G. I ZR 107/22 energycollect.de).



Dott.ssa Barbara Perego
bperego@hoffmanneitle.it



RA Dr. Kristofer Bott
k.bott@gvw.com

DIRITTO BANCARIO E FINANZIARIO

ITALIA: MUTUO FONDIARIO: LA REVOCATORIA DELL'IPOTECA

Con sentenza n. 22563/23, la Cassazione si è espressa sulla revocatoria dell'ipoteca in caso di mutuo fondiario. Quale regola generale, le ipoteche a garanzia di finanziamenti aventi le caratteristiche del mutuo fondiario non sono assoggettate a revocatoria ex art. 67 l.f. e art. 166 del Codice della Crisi e dell'Insolvenza, qualora siano state iscritte entro 10 giorni dalla pubblicazione della sentenza dichiarativa di fallimento (art. 39 Testo Unico Bancario). Nel caso di specie, però, l'ipoteca a garanzia dell'adempimento delle obbligazioni nascenti dal contratto di mutuo fondiario è stata considerata legittimamente revocabile ex artt. 67 co. 1 n. 2 (ossia, estinzione di debiti pecuniari scaduti ed esigibili non effettuati con danaro o con altri mezzi normali di pagamento) e 67 co. 2 l.f., in quanto inserita in una transazione complessiva che prevedeva che le somme erogate sulla base del mutuo fondiario fossero utilizzate per ripianare un'esposizione debitoria derivante da uno scoperto di conto corrente. La Cassazione, infatti, riquilificando l'operazione come una "transazione solutoria anomala" ha ritenuto che l'ipoteca iscritta a garanzia del mutuo perdesse la natura fondiaria della stessa e, di conseguenza, venisse meno anche il beneficio riconosciuto alle relative ipoteche, ossia la riduzione a 10 giorni dei termini per la revocatoria.

Molinari Agostinelli

studio legale

DIRITTO PROCESSUALE ED ARBITRATI

ITALIA: SEDE ITALIANA DI SOCIETÀ TEDESCA: QUALE GIURISDIZIONE COMPETENTE?

Una società assicurativa affidava ad una società di diritto tedesco il servizio di corrispondente per la carta verde in vari Paesi. Con riferimento all'Italia, tale servizio veniva svolto dalla sede italiana della società tedesca.

Assumendo l'inadempimento della sede italiana, l'assicuratrice conveniva davanti al Tribunale di Milano sia la casa madre tedesca sia la sede italiana, chiedendone la condanna al risarcimento del danno.

Le convenute si difendevano sostenendo il difetto di giurisdizione del giudice italiano (in favore di quello tedesco) sul presupposto del difetto di personalità giuridica della sede italiana.

La Suprema Corte accoglieva tale prospettiva, ritenendo che "in tema di giurisdizione del giudice italiano, il fatto che una società commerciale di diritto estero istituisca in Italia una sede o una stabile organizzazione alla quale demandi lo svolgimento di alcune attività, non vale ad attribuire a tale sede od organizzazione una personalità giuridica distinta ed autonoma da quella della società estera", concludendo per il difetto di giurisdizione italiana (Cass. n. 22113/23).

HAGER & PARTNERS



Avv. Marco Leonardi
m.leonardi@malaw.it



Avv. Daniela Runggaldier
d.runggaldier@malaw.it



Avv. David Covi
David.Covi@hager-partners.it



Avv. Elfriede Zanellati
Elfriede.Zanellati@hager-partners.it

CRISI D'IMPRESA, RESTRUCTURING E FALLIMENTO

ITALIA: IL CREDITO DERIVANTE DA RECESSO NON È EQUIPARABILE AL CREDITO DA FINANZIAMENTO SOCI

Con l'ordinanza n. 30725, depositata il 6.11.23, la prima sezione della Cassazione ha stabilito che al credito derivante dal recesso del socio non si applica in via analogica la disciplina sulla postergazione per i finanziamenti del socio di cui all'art. 2467 c.c., neanche nel caso in cui la società sia sottoposta a procedura concorsuale e la richiesta di liquidazione della quota derivante dal recesso sia stata avanzata in sede di insinuazione al passivo. La ratio di tale decisione risiede nel fatto che il credito derivante da recesso non presenta alcuna "parentela" ontologica e "vicinanza" funzionale con il credito da finanziamento soci. La Corte ha infatti sottolineato che nel caso del credito derivante da recesso, il credito conseguirebbe allo scioglimento del rapporto sociale e che proprio in quell'evento troverebbe fondamento, mentre nell'ipotesi del credito da finanziamento soci sarebbe la costanza del rapporto sociale a costituire il presupposto per l'insorgenza del credito.

GRIGOLLI  PARTNER
AVVOCATI - RECHTSANWÄLTE

TASSAZIONE DELLE PERSONE

ITALIA: TASSAZIONE DEI CANONI DI LOCAZIONE E DI SUBLOCAZIONE SENZA ATTIVITÀ IMPRENDITORIALE

Una persona fisica privata, proprietaria di un immobile abitativo in Italia, può concludere dei contratti di locazione. I contratti di locazione possono essere a lungo termine, cioè con durata superiore ai 30 giorni, o per esigenze turistiche a breve termine, con durata inferiore ai 30 giorni. La tassazione dei canoni avviene secondo il principio di competenza, indipendentemente dagli effettivi incassi dei canoni. Se il conduttore è una persona fisica, la tassazione dei canoni può essere di tipo progressivo ordinario oppure soggetto ad imposta sostitutiva del 21% (c.d. cedolare secca).

Nel contratto, può essere inoltre prevista la facoltà espressa del conduttore di locare a sua volta l'immobile concludendo un contratto di sublocazione con un terzo a lungo o breve termine. I canoni di sublocazione sono tassati solo se incassati e secondo la tassazione progressiva. Solamente nel caso in cui la sublocazione sia a breve termine, cioè per finalità turistiche con durata inferiore ai 30 giorni, è possibile anche per il sublocatore non imprenditore usufruire, alternativamente alla tassazione progressiva, della cedolare secca al 21% sui canoni incassati.

PODINI & PARTNERS

Studio associato di consulenza fiscale, societaria, economica ed aziendale
Sozietät für Wirtschafts- und Steuerberatung, Wirtschaftsprüfung und Betriebsberatung



RA e Avv. Dr. Stephan Grigolli
stephan.grigolli@grigollipartner.it



Avv. Giuseppe Mancini
giuseppe.mancini@grigollipartner.it



Dr. Stefania Andreasi
stefania.andreasi@data.bz.it



Dr. Christof Brandt
christof.brandt@data.bz.it

IVA E DAZI

ITALIA: TERRITORIALITÀ IVA DEI SERVIZI DI LOGISTICA

Va individuato il luogo di rilevanza territoriale del servizio, che ha ad oggetto beni mobili ma viene prestato tramite l'utilizzo di un bene immobile; al riguardo esistono diversi orientamenti sulla tematica.

Secondo l'Agenzia delle Entrate, il deposito merci non può ricondursi alla categoria dei servizi relativi a beni immobili, ma a prestazioni di servizi generiche, attribuendo rilevanza territoriale nel Paese in cui è stabilito il committente del servizio. Tuttavia, la Corte di Giustizia UE, con sentenza C-155/12, aveva affermato che la prestazione di stoccaggio merci può assumere la natura di servizio relativo a un bene immobile, con conseguente territorialità IVA nel Paese in cui è situata la logistica.

L'Agenzia delle Entrate ha chiarito la questione con risposta a interpello n. 96/20, sostenendo che, sebbene il servizio logistico sia prestato all'interno di un immobile, manca il requisito della centralità e dell'indispensabilità di quest'ultimo per l'esecuzione del servizio; pertanto, le prestazioni devono essere inquadrate tra le prestazioni di servizi generiche.

STUDIO ASSOCIATO AMOROSO



Dott. Stefano Amoroso
stefano.amoroso@studioamoroso.it



Deutsch-Italienische
Handelskammer
Camera di Commercio
Italo-Germanica



NOTE LEGALI

DEinternational Italia S.r.l. è la società di servizi della Camera di Commercio Italo-Germanica (AHK Italien)

CONTATTI:

Team “Norme & Tributi”

Via Gustavo Fara 26 | 20124 Milano

P.IVA/C.F. 05931290968

Tel. +39 02 3980091 | Fax +39 02 66988660

E-mail: recht@ahk.it

CONTENUTI | LINKS:

DEinternational Italia S.r.l. ha raccolto le informazioni con la maggiore cura possibile. Tuttavia, la correttezza e l'accuratezza delle informazioni contenute non possono essere garantite. Qualsiasi responsabilità per danni derivanti direttamente o indirettamente dall'uso dei testi delle pagine e/o siti collegati tramite link è esclusa.

Copyright immagini: Fotolia

INVIO DATI | PRIVACY:

I Suoi dati personali verranno trattati con la massima riservatezza e utilizzati solo ai fini della nostra attività istituzionale, ai sensi del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati Personali (GDPR). Le nostre informative sulla Privacy, sono consultabili sul nostro sito cliccando **qui**. Potrà in qualsiasi momento ottenere informazioni riguardo ai dati raccolti, richiederne l'aggiornamento o la cancellazione. Potrà, inoltre, revocare il consenso in ogni momento tramite e-mail (privacy@ahk.it), telefonicamente (+39 023980091) o al ricevimento della newsletter (cliccando sull'apposito link).